

**Sentenza n. 1657/2023 pubbl. il 04/09/2023**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI

PRIMA SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica nella persona del giudice designato dr.ssa Martina Rispoli, ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado, iscritta al numero 6766 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, posta in deliberazione, all'udienza del 20.3.2023 con concessione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e repliche

T R A

SF

ATTORE OPPONENTE

CONTRO

RP

CONVENUTA OPPOSTA

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.

CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 20.3.2023 che si intende interamente trascritto in questa sede.

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, S ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo del Tribunale di Velletri n XXXX, notificato da R in data 21.9.2019, per ottenere il pagamento di un credito di euro 5.830,50 oltre interessi e spese della procedura in relazione al mancato rimborso di spese straordinarie sostenute all'interno della ex casa coniugale assegnata alla R.

L'opponente ha rilevato l'illegittimità dell'ingiunzione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo ritenendo di non essere stato tempestivamente notiziato e di non avere, conseguentemente, potuto partecipare alle delibere condominiali relative all'approvazione dei lavori straordinari di cui è stata chiesta la ripetizione con il decreto ingiuntivo opposto.

Si è costituita in giudizio R opponendosi sotto vari profili all'avversa opposizione.

La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe con concessione dei termini ex art. 190 cpc per lo scambio di comparse conclusionali e repliche.

L'opposizione è infondata e va respinta per i seguenti motivi.

Va osservato che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato: instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr., secondo comma dell'art. 645 c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori, con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto,

quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia; quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato indipendentemente dall'esistenza "ovvero, dalla persistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo".

In altre parole, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.

Venendo al caso in esame si osserva quanto segue.

Costituisce fatto pacifico che l'immobile sito in M viale dell'A che ha originato le spese straordinarie condominiali richieste con il decreto ingiuntivo opposto, è in comproprietà tra le parti al 50% ciascuno. E', altresì, pacifico che l'immobile sia stato assegnato alla R con i provvedimenti del divorzio. Sul punto va ricordato che l'amministratore di condominio ha diritto di riscuotere i contributi per la manutenzione e per l'esercizio delle parti e dei servizi comuni esclusivamente da ciascun condomino, e cioè dall'effettivo proprietario o titolare di diritto reale sulla singola unità immobiliare. Poi, più nello specifico, per quanto riguarda la ripartizione delle spese condominiali inerenti alla casa familiare oggetto di assegnazione in sede di separazione o di divorzio, vanno distinte le spese che sono dovute dal coniuge assegnatario, il quale utilizza in concreto l'immobile (per esempio, servizio di pulizia, riscaldamento) e quelle che rimangono a carico del coniuge proprietario esclusivo dell'immobile (per esempio, spese di manutenzione straordinaria) (Cass. civ. 24 luglio 2000, n. 9689).

Dunque, sulla base di tali linee interpretative, è chiaro che le spese condominiali, di cui non è contestata la natura straordinaria, sostenute dalla R in relazione all'immobile debbano gravare nella misura del 50% in capo al S.

Ciò posto appare assolutamente irrilevante la circostanza che il S non possa godere dell'immobile in quanto il medesimo viene legittimamente utilizzato dalla R in forza del dell'assegnazione disposta con i provvedimenti del divorzio (cfr. doc. in atti).

Poi, le doglianze sollevate con riguardo alla mancata partecipazione alle assemblee condominiali risultano inconferenti rispetto all'obbligazione cui il S è tenuto, considerato che esse attengono esclusivamente al rapporto tra il comproprietario S ed il Condominio (nei confronti del quale avrebbe dovute farle valere) e non a quello con l'altro comproprietario.

Anche la circostanza riferita dal S, secondo cui le comunicazioni del Condominio contengono il solo nominativo della R, costituisce un fatto irrilevante in questa sede, che doveva essere

tempestivamente rappresentato all'amministratore di condominio ed inidoneo, di per se solo, ad escludere l'obbligazione pecuniaria gravante sul comproprietario.

Alla luce di quanto sopra, ne discende il rigetto dell'opposizione svolta con l'integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto nonché la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite sostenute dalla controparte. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo a mente del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche (fase di studio-introductiva-decisionale, nei valori medi).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

I) rigetta l'opposizione proposta da S e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. XXXX emesso dal Tribunale di Velletri che dichiara definitivo ed esecutivo;

II) condanna S alla rifusione delle spese di lite in favore di R, che si quantificano in complessivi 3.397 per compenso, oltre spese generali, IVA, CPA come per legge.

Velletri, 1.9.2023

Il giudice

Martina Rispoli